



MASSIMO CONFORTINI

Professore ordinario di diritto privato – Università di Roma “La Sapienza”

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI SOCI: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ¹.

Sommario: 1. L'informazione come mezzo per promuovere un avvicinamento del mercato reale al mercato ideale. - 2. Divagazioni sul concetto d'informazione. La violazione del dovere d'informare. 3. - Il soggetto responsabile. 4. - Responsabilità dell'amministratore per contatto sociale?. - 5. Epilogo.

1. Una domanda di senso: cosa ci fa un civilista in un consesso di autorevoli commercialisti chiamati a raccolta attorno al tema dell'informazione societaria?

Mi proverò a cercare una risposta nel titolo della relazione che mi è stata affidata. Solo un breve cenno, prima, alla garbata polemica tra Luigi Bianchi e Mario Cera sulla opportunità o meno di un intervento del legislatore in questa materia.

Chi mi ascolta ha certamente memoria della folla d'interrogativi che nel 1981 Guido Rossi - in avvio della sua stagione di presidente della Consob - poneva alla comune riflessione di studiosi e pratici e che, come un fiume carsico, riaffiorano nella letteratura di questi ultimi trent'anni al semplice annuncio di un intervento del legislatore volto a incidere, o anche solo a lambire, la materia dell'informazione in ambito societario. E dall'alba degli anni Ottanta ai nostri giorni, il tema dell'informazione è letteralmente dilagato nei più diversi luoghi dell'ordinamento, sovvertendo impianti normativi che apparivano stabili e consolidati.

Penso d'istinto alla disciplina dell'informazione in materia contrattuale: il codice non ci dice ciò che può essere taciuto, e legittimamente sfruttato come bagaglio conoscitivo ignoto alla controparte, e ciò che deve essere rivelato in sede di trattative. Salva l'ipotesi dell'art. 1338, il compito di segnare una dorsale di displuvio tra condotte lecite e illecite, di determinare il *quando* si debba informare e il *cosa si debba dire* è affidato alla cedevoli maglie della regola di buona fede.

La contrattazione di massa, e soprattutto l'allargamento del mercato oltre i confini nazionali, hanno però segnato la crisi del modello contrattuale consegnatoci dalla tradizione. La situazione di squilibrio di potere contrattuale che connota le diverse categorie di operatori del mercato non è più avvertita dal legislatore come un predicato patologico della contrattazione ma come fisiologica realtà economica e sociale. E la enfatica proclamazione del potere di autonomia rischia di scolorare in vuota formula ideologica e mero retaggio di antichi dogmi volontaristici quando la mancanza di

¹ Relazione detta a Pavia il 15 marzo 2013 in occasione del Convegno “L'informazione societaria a quarant'anni dalla legge n. 216/1974. Imprese ed investitori tra forma e sostanza.



adeguata informazione sia tale da privare, *tout court*, l'autore di un atto di effettiva autodeterminazione.

Il mutamento di prospettiva si attua (e non sorprende) per impulso del legislatore comunitario, mosso – com'è noto – non tanto da istanze di egualitarismo e giustizia sociale, quanto dalla consapevolezza che l'impresa debole (come il consumatore) sono capaci di fungere da 'agente di razionalità' del mercato; se l'obiettivo immediato di queste discipline consiste nel rendere il *consenso esterno* il più possibile corrispondente all' *interno volere*, nella realtà esse sono funzionali al più ambizioso disegno del legislatore di avvicinare il *mercato reale* al *mercato ideale*.

Anche in ambito societario, l'incontro dell'impresa con un mercato senza confini e la crisi del rapporto di agenzia (a un tempo causa ed effetto dell'opacità dell'azione della società) si sono tradotti – in epoca recente - in potenti fattori di accelerazione della produzione normativa in materia di informazione. Nel difficile esercizio di coniugare 'trasparenza' e 'tutela della riservatezza', 'auto-responsabilità' e 'autodeterminazione', in ultima analisi, 'libertà d'iniziativa economica' e 'libera concorrenza', il legislatore nazionale e sovranazionale ha abbandonato la scelta strategica del codificatore e con interventi qualche volta di chirurgia e quasi maniacale puntualità ha finito, letteralmente, con l'intasare il sistema di regole sull'informazione.

Senza che il riferimento numerico abbia implicazioni di sorta, ma solo per dare misura di questo dilagare dell'informazione in ambito societario, segnalo che la parola, declinata al singolare o al plurale, compare nel T.U.F. oltre cento volte, nel T.U.B. oltre ottanta volte.

La bulimia legislativa costituisce, però, solo uno dei fattori della oggettiva difficoltà di ridurre nel recinto di un concetto unitario discipline disperse nei più inattesi luoghi dell'ordinamento. A essa si somma, *a monte*, l'ambiguità di fondo della parola 'informazione', che – come si dirà - designa insieme (senza in realtà coincidere con nessuno di essi) un oggetto, un'azione, e il risultato dell'agire; *a valle*, la constatazione che essa è comunemente impiegata come sintesi verbale riassuntiva di fenomeni affatto eterogenei. Anche limitando lo sguardo alla disciplina dell'informazione in ambito societario – e le interessanti relazioni che abbiamo ascoltato ne costituiscono fresca testimonianza – si fa questione di dovere d'informare e di diritto a essere informati con riguardo: ai flussi di notizie che dalla società si rivolgono verso l'esterno (Autorità indipendenti e mercato); a quelli che dall'esterno investono la società (penso alle notizie, provenienti dalle più diverse direzioni, capaci di condizionare in qualche modo la vita della società o anche il corso dei titoli che ne rappresentano il capitale sociale); infine ai "flussi d'informazione" (per lo più, servili al consapevole esercizio dei diritti sociali e al controllo dell'attività di gestione)



interni all'ente: ciò che deve essere comunicato da uno ad altro organo sociale; ciò che dalla struttura deve essere riferito agli organi di amministrazione; da questi ai soci e così via.

E' in questo orizzonte, frastagliato di domande, equivoci e problemi e, soprattutto, sovraffollato di norme che s'inserisce il tema, a me affidato, della responsabilità civile della società per violazione del diritto dei soci a una corretta informazione.

2. Muovo da un rilievo, almeno in apparenza, banale: perché sia ravvisabile una responsabilità della società nei confronti del socio occorre che l'essere informato costituisca, per il socio, il contenuto di un diritto assoluto, di un diritto relativo o di un interesse altrimenti protetto e che tale interesse protetto dalla legge possa dirsi in concreto violato da una condotta commissiva od omissiva della società. In difetto, evidentemente, navigheremmo nell'infido mare della irrilevanza giuridica.

Se la individuazione delle norme legali o convenzionali che hanno a oggetto il dovere della società di erogare al socio un'informazione è esercizio relativamente semplice, qualche difficoltà sopravviene allorché si sia chiamati a stabilire in quali casi la condotta dell'ente configuri violazione di quel dovere.

E', questa, una difficoltà che si lega in primo luogo allo stesso concetto d'informazione: come accennavo poc'anzi, essa indica, insieme, un oggetto, un'azione e il risultato di quell'azione; presuppone la dualità di un dialogo ideale tra chi eroga la notizia e chi la riceve, ma non coincide né con il dato trasmesso dall'emittente, né con il dato ricevuto dal destinatario; è, piuttosto, la *sintesi*, nel significato kantiano del termine, dell'azione di colui che trasmette il dato e di colui che lo riceve. Sta oltre l'uno e l'altro, e si colloca sul piano della nuda soggettività dell'intendere, che, in quanto tale, defluisce in un'opaca e indistinta pluralità.

Per avvedersene è sufficiente pensare al cosiddetto *fraintendimento*, che non è altro che un'informazione assunta da emittente e ricevente in significato dissonante. La verità non sta né da una parte, né dall'altra, e potrebbe addirittura stare al di sopra.

A complicare il quadro, un'ulteriore considerazione che mi limito ad accennare telegraficamente: se l'informazione è la sintesi dell'azione riferibile ai protagonisti di un ideale dialogo, ogni riflessione intorno a essa è destinata a misurarsi, ineluttabilmente, con i principi di *auto-responsabilità* e di *affidamento*: l'uno, in forza del quale l'ordinamento cala su ciascuno la responsabilità per la propria dichiarazione; l'altro, che si sostanzia nella tutela che l'ordinamento



appresta all'indirizzo di chi, ricevuta una informazione, le assegni il significato che le nude parole consentono oggettivamente di attribuirle.

Questa considerazione apre, inevitabilmente - e ciò spiega la sovente dettagliata disciplina legislativa - alla materia dell'interpretazione e alla questione della modalità di erogazione della informazione: alla prima, perché è necessario che il dato emesso venga conosciuto dal ricevente nel medesimo significato che esso aveva per l'emittente, sicché *sempre* si pone un problema di intelligenza della dichiarazione e dei criteri alla stregua dei quali essa debba essere interpretata; alla seconda, perché in determinate materie, il *clare loqui*, da presupposto normativo quale generalmente è, si fa oggetto di una precisa prescrizione normativa (emblematica, in questo senso, la disciplina sul bilancio: non basta offrire una informazione, ma v'ha anche l'onere di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, contabile e finanziaria della società).

Se solo assumiamo per plausibili queste considerazioni (se vogliamo queste divagazioni) sul concetto di informazione, ne discende che, fuori dai casi in cui l'interesse del socio sia protetto mercé l'accesso diretto a taluni documenti o il titolare dell'obbligo di informare ometta di rendere l'informazione, nelle ipotesi (che sono poi le più frequenti) d'informazione *de relato* non sempre è facile stabilire se - per il modo in cui essa è fornita e per il suo contenuto - possa dirsi inverata un'ipotesi di violazione del dovere d'informare.

Innanzitutto per la difficoltà di stabilire quando una informazione possa dirsi *completa* o *incompleta*, *vera* o *falsa*. Perché il predicato della completezza, come quello della verità, si rivelano davvero poco docili a combinarsi con il concetto di informazione quale *sintesi del dire e dell'intendere*.

Completezza o incompletezza, verità o falsità sono - se non m'inganno - il risultato di un giudizio di comparazione: posso dire che una data informazione è incompleta (cioè manca di qualcosa) ovvero che è falsa (cioè non rappresenta con verità un fatto) solo ponendola a confronto con una realtà che è *altro da sé*.

Sicché quando l'informazione consiste nella *descrizione* di un fatto, di un atto, di un comportamento, di una determinata azione, non sarà difficile stabilire se essa ne sia rappresentazione vera, falsa, compiuta o incompiuta; ma quando la notizia che l'emittente trasmette al ricevente ha, per così dire, *natura costitutiva* (sia, a esempio, la valutazione di un'azione, il giudizio su una condotta) il discorso si fa più complicato.



Qual è il dato reale a sé estraneo che mi consente di affermare che un certo giudizio su un atto non è *vero* o che è *manchevole* di qualcosa?

Torna alla mente, per certi versi, l'elegante disputa attorno all'ottava sinfonia di Franz Schubert, *ultimata* nel 1824, quando Beethoven aveva già composto tutte le sue sinfonie: L'incompiuta. Ma "incompiuta" rispetto a cosa? Rispetto al modello di tutte le sinfonie fino ad allora già scritte, o, come altri reputa, un'opera da considerare in sé come un *unicum* del genere sinfonico?

Una *valutazione* in quanto tale può dirsi fondata o infondata, ma difficilmente potrà dirsi compiuta o incompiuta; adeguatamente o non adeguatamente motivata, difficilmente vera o falsa. Perché un giudizio è, appunto, un giudizio.

Un profilo di responsabilità, in questi casi, mi sembra destinato ad affiorare non tanto sotto il profilo della violazione del diritto all'informazione, quanto sul piano della manifesta irrazionalità del giudizio espresso o del giudizio riferito. Ma qui, evidentemente, ci allontaniamo dal campo della violazione dell'obbligo d'informazione per addentrarci su altri territori e diversi fatti generatori di responsabilità.

Tirando le fila del discorso: il dovere d'informazione può dirsi certamente violato nel caso in cui, data una norma che descriva siccome doverosa la condotta consistente nel fornire una informazione, essa non venga erogata; può dirsi altresì violato nel caso in cui l'informazione consista *nel riferire* l'accadimento di un fatto o il compimento di un atto e l'uno o l'altro siano rappresentati in modo incompleto o falso. Non può dirsi, invece, violato, nel caso in cui il diritto all'informazione si sostanzi nel potere di accesso diretto a taluni documenti (ove pure sulla base della consultazione di quei documenti il soggetto nel cui interesse la norma è posta non sia stato in grado di assumere una informazione adeguata o veritiera e corretta); e neppure quando l'informazione abbia a oggetto la valutazione di un atto, di un fatto, di una scelta gestoria o amministrativa della società e detta valutazione si riveli malaccorta, infondata o non adeguatamente motivata.

3. Individuati, seppure per linee di massima e inevitabile sacrificio di sfumature, i casi nei quali è astrattamente configurabile una lesione dell'interesse del socio a essere informato, una parola sul soggetto responsabile.



Si parla, in proposito, di responsabilità *della società*; e però, – mi pare - quantomeno con riguardo alla disciplina recata dal codice, che discorrere di una responsabilità della società per violazione dei doveri d’informazione è, salvo rare eccezioni, una *sineddoche*.

Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che, quantomeno nella disciplina del codice, non si faccia, esattamente, questione di responsabilità della società verso i soci per mancata o cattiva informazione, bensì di responsabilità degli organi sociali titolari dell’obbligo d’informare.

Senza pretesa di completezza, e soltanto a titolo di esempio, varrà il riferimento alla disciplina dell’assemblea (art. 2366 e 2374), la quale impone agli amministratori di indicare nell’avviso l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; alle norme sul bilancio (art. 2423), che fanno obbligo agli amministratori di redigere il bilancio con chiarezza e in modo che esso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio; alle regole sul controllo dei soci sull’amministrazione della società (art. 2261 - 2476), che attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione (società di persone o società a responsabilità limitata) il diritto di avere dagli amministratori le informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

In tutti questi casi (ma altri se ne potrebbero richiamare), responsabili verso i soci della mancata o infedele informazione sono – se si eccettuano alcune marginali ipotesi (penso al quarto comma dell’art. 2476 cod. civ.) - gli organi societari, perché è su di essi che la legge pone il dovere d’informare.

4. Il codice – a ben vedere - non sembra offrire significativi elementi per costruire una responsabilità della società per omessa, inveritiera o incompleta informazione ai soci. Anche se l’esperienza mostra che in alcuni casi “i rimedi” per così dire ordinari che la legge appresta a protezione dell’interesse del socio a ricevere una compiuta e corretta informazione, talora si rivelano del tutto insufficienti.

Non sorprende, allora, che sia venuto profilandosi nella pratica il tentativo di estendere al rapporto soci-società-amministratori i risultati che la giurisprudenza ha attinto in materia di *responsabilità per contatto sociale*.



La responsabilità contrattuale per contatto sociale – com'è noto -, fa la sua comparizione nella giurisprudenza della Cassazione nel 1999².

Si tratta – diciamo subito - di una finzione mediante la quale i giudici giungono a configurare, pur in assenza di un vincolo contrattuale tra medico, dipendente del servizio sanitario nazionale, e paziente, una responsabilità di natura contrattuale del primo verso il secondo.

I giudici, facendo leva sull'affidamento che il malato pone nella professionalità dell'esercente una professione protetta e spostando l'attenzione dalla fonte dell'obbligazione al contenuto del rapporto, costituiscono tra medico e paziente una sorta di meta-rapporto obbligatorio. Tale per cui, se il medico non esegue con adeguata diligenza e perizia tecnica la propria prestazione professionale, il paziente ha diritto di agire, con l'azione di responsabilità per inadempimento, non soltanto nei confronti della struttura ospedaliera, alla quale è legato da un vincolo contrattuale, ma anche nei confronti dello stesso medico, con il quale, peraltro, non ha concluso alcun contratto.

Lo strumento del contatto sociale è stato progressivamente affinato nella elaborazione giurisprudenziale e, con una importante pronuncia del giugno 2002, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono presupposti e conseguenze di questa forma di responsabilità, misurandosi, questa volta, con la relazione che corre tra scolaro, scuola e insegnante³.

L'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola - osservano i giudici - determina l'instaurazione (tra l'allievo e la scuola) di un vincolo negoziale: tra le obbligazioni che derivano da questo contratto, v'è, in capo alla scuola, quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Il precettore è, a sua volta, legato alla scuola da un rapporto contrattuale dal quale discende, in capo a quest'ultimo, nell'ambito dell'obbligo d'istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione dell'allievo e di vigilanza sulle condotte di quest'ultimo. Pur in difetto di un contratto che lega l'allievo all'insegnante, quest'ultimo, in ragione delle obbligazioni assunte nei confronti della scuola, è altresì obbligato, nei confronti dell'allievo, a istruirlo ed educarlo, vigilando sulla sua incolumità.

Il 'contatto sociale' che caratterizza la relazione tra l'insegnante e lo scolaro genera – dunque - in capo a quest'ultimo un diritto di credito alla prestazione che forma (a bene vedere) oggetto dell'obbligazione che lega il precettore alla scuola. Ne deriva, concludono le Sezioni Unite, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto

² Tra le prime, Cass. civ. Sez. III, 22-01-1999, n. 589, in *Corriere Giur.*, 1999, 4, 441 nota di DI MAJO.

³ Cass. Sez. Unite Civili, 27-06-2002, n. 9346, in *Foro It.*, 2002, I nota di DI CIOMMO.



scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.: mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.

In buona sostanza, attraverso l'argomento della "assunzione di garanzia" la giurisprudenza costituisce un (para)rapporto giuridico obbligatorio che trova la sua fonte nel 'contatto sociale' che s'instaura tra soggetti che non sono tra loro legati da alcun contratto.

I presupposti affinché sia configurabile una responsabilità di questa natura sono dunque: (i) che esista un legame contrattuale tra il danneggiante e la struttura alla quale esso afferisce; (ii) che si dia la conclusione di un contratto tra, da un lato, la struttura alla quale afferisce il danneggiante e, dall'altro, il danneggiato; (iii) che il danno patito dal danneggiato sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del danneggiante all'obbligazione (di garanzia o di protezione) assunta nei confronti della struttura alla quale egli afferisce.

L'inadempimento del danneggiante all'obbligazione che lo lega all'istituzione alla quale egli afferisce si traduce, così, nella violazione di un autonomo diritto di credito che per contatto sociale sorge in capo al danneggiato.

Se ci si prova ad applicare questo modello al sistema societario, ossia al rapporto tra socio, società e amministratore, non si fatica a cogliere analogie e dissonanze.

Intanto, è indubbia la sussistenza di un legame contrattuale tra la società e l'amministratore (è a dire – nel modello della responsabilità per contatto sociale elaborato dalla giurisprudenza - tra il danneggiante e la struttura alla quale egli afferisce); del pari è indubbio che la qualità di socio è l'effetto della conclusione di un contratto, sicché si dà, anche in questo caso, l'ulteriore presupposto della conclusione di un contratto tra la struttura alla quale afferisce il danneggiante e il danneggiato. Se il danno patito dal socio costituisce la conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'amministratore all'obbligazione (di garanzia o protezione del socio) assunta nei confronti della società, forse uno spiraglio sembra schiudersi alla configurabilità di una sua responsabilità contrattuale nei confronti del socio.

Prevedibile un'obiezione: l'amministratore – a differenza del medico che opera all'interno di una struttura sanitaria o dell'insegnante di una scuola - è scelto e nominato proprio dall'assemblea della società, ossia dai soci; sicché sembra sfumare quel *contatto sociale*, il cui instaurarsi si lega –



nella prospettiva della giurisprudenza - a una scelta del terzo (l'istituto scolastico o la struttura ospedaliera). In questa scelta il socio concorre; anzi, di questa scelta egli è l'autore.

Il rilievo è certamente ficcante, ma non sembra considerare, per un verso, che nulla impedisce di ragionare di questa forma di responsabilità come strumento di tutela delle minoranze; per altro verso, che di tutte le loro funzioni gli amministratori sono investiti direttamente dalla legge e non per mandato dei soci; infine, che gli amministratori sono chiamati a esercitare le loro funzioni in posizione di formale (e sostanziale) autonomia rispetto all'assemblea (e a ciascun socio).

E' importante, a questo proposito, sottolineare come il legislatore del 2003 – superando (o nell'ambizione di superare) le infinite dispute che si legavano, sotto il vigore della precedente disciplina, alla mancanza di una norma che definisse in via generale le funzioni degli amministratori - abbia inteso di esaltare il momento gestionale introducendo, con l'art. 2380 *bis*, 1° comma, una norma sulla *governance* della società: “*L'amministrazione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*”. Nell'ottica totalizzante della Riforma, l'assemblea non può interferire nell'azione di governo, se non nella forma radicale della revoca della fiducia. E anche quando lo statuto pone, fra le competenze dell'assemblea, quella di adottare delibere di autorizzazione degli amministratori, resta “*ferma la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti*” (2364, 1° comma, n. 5). Come dire che l'amministratore non è obbligato a eseguire quanto deciso in materia gestoria dall'assemblea, anzi, ha l'obbligo di astenersi dal dare seguito a quanto deliberato dall'assemblea quando lo ritenga contrario all'adempimento dei suoi doveri. Egli, si legge in un perspicuo commento di questa disciplina, “*resta, per legge, il garante (e perciò il responsabile) della corretta gestione nel rispetto delle norme*” (Nazzicone, *sub* art. 2380 *bis*, in Lo Cascio (a cura di), *La riforma delle società, Società per azioni-amministrazione e controlli*, V, Milano, 2003, pag. 9).

In termini astratti non appare, almeno *prima facie*, temerario, prospettare in capo all'amministratore - in ragione e per effetto del rapporto che lo lega alla società - un obbligo di protezione del socio. Intravedere, cioè, nella figura dell'amministratore una posizione di ‘garanzia’ rispetto alla tutela degli interessi del socio, che ripone un *legittimo affidamento* nella sua professionalità.

Né a scoraggiare del tutto un'indagine in questa direzione è la disciplina della responsabilità degli amministratori verso la società, regolata dall'art. 2392 cod. civ., dal momento che anche nelle ordinarie (diciamo così) ipotesi di responsabilità per contatto sociale la responsabilità del medico nei confronti della struttura sanitaria o del precettore verso l'istituto scolastico per l'inadempimento



alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato con l'istituzione alla quale appartengono, non vale certo a renderli indenni dalla responsabilità nei confronti del paziente o dello scolaro. Anzi, a ben vedere, essa costituisce precisamente il presupposto logico e giuridico della costruzione giurisprudenziale della responsabilità per contatto sociale.

Neppure ha rilievo dirimente l'argomento che si voglia trarre dalla disciplina recata dall'art. 2395 c.c., il quale nell'ammettere l'azione individuale del socio e del terzo nei confronti dell'amministratore, ne delinea, con sicurezza, i tratti di un'azione per illecito extracontrattuale. Potrebbe, infatti, obiettarsi, che anche nelle ipotesi di responsabilità per contatto sociale elaborate dalla giurisprudenza l'astratta configurabilità di un illecito extracontrattuale del medico o dell'insegnante nei confronti del paziente o dello scolaro non impediscono, tuttavia, che l'uno e l'altro possano essere chiamati a rispondere dell'inadempimento di quella particolare obbligazione di garanzia che direttamente discende dal contratto che li lega all'istituzione alla quale appartengono.

Il vero punto debole di una teoria che voglia ritagliare uno spazio alla responsabilità per contatto sociale degli amministratori nei confronti dei soci, (eventualmente capace di risalire alla società), risiede – a mio avviso – nel richiamo che la nostra giurisprudenza svolge (tradendo, per certi versi, l'idea stessa di contatto sociale come elaborata dalla dottrina tedesca, alla quale pure fa richiamo) alla circostanza che un legittimo affidamento del danneggiato nella professionalità del danneggiante sarebbe configurabile solo là dove tale affidamento discenda dagli aspetti pubblicistici che connotano l'attività di quest'ultimo; solo se il danneggiante svolga una c.d. *professione protetta*, ossia (come il medico o l'insegnante) una professione per lo svolgimento della quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato. E ciò, perché – ragiona la Cassazione – la speciale abilitazione dello Stato priverebbe di senso l'interrogativo sulla fonte dell'obbligo di effettuare la prestazione, rendendo superfluo domandarsi se il medico o l'insegnante siano obbligati contrattualmente o meno al paziente o allo scolaro. Si legge nella motivazione di una sentenza: *“la prestazione del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno, tra i due, un contratto d'opera professionale”*.

Non è certo questa la sede per questionare sulla (dubbia) tenuta dommatica della c.d. responsabilità per contatto sociale, né è ragionevole interrogarsi se, in futuro, la suggestione esercitata, nei casi fino a oggi decisi, dal riferimento al diritto alla salute (e al suo presidio costituzionale) potrà assecondare o contrastare l'applicazione di questo strumento ai casi in cui si faccia questione della tutela del risparmio (che pure trova nella carta costituzionale – all'art. 47 – espressa menzione).



Si tratta, e tale vuol restare, solo di uno spunto offerto dall'esperienza pratica alla nostra comune riflessione⁴.

4. Delineati – per brevi cenni – i presupposti della responsabilità civile della società per violazione del dovere d'informazione del socio, vorrei stringermi, per concludere, a una constatazione: nella buona parte dei casi di violazione degli obblighi d'informazione, il codice accorda al socio, in primo luogo, una tutela di tipo reale (ora di carattere inibitorio, ora demolitorio), in via residuale, altra di natura risarcitoria.

Forse perché, ancora una volta, l'obiettivo prioritario che il legislatore ha di mira è il corretto ed efficiente funzionamento dell'impresa – e per il suo mezzo – quell'avvicinamento del *mercato reale* al *mercato ideale* al quale facevo cenno in apertura di queste riflessioni.

Sicché viene da chiedersi se – in questa come in altre materie nelle quali si dubita dell'efficacia delle sanzioni monetizzabili - il nostro legislatore tragga ispirazione dall'insegnamento di Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne, che nelle sue riflessioni ammoniva: “*Coloro che credono che col denaro si possa fare ogni cosa, sono indubbiamente disposti a fare ogni cosa per il denaro*” (Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne, *Maximes, réflexions et pensées diverses*, Paris, 1817)

⁴ Il tema della responsabilità da contatto sociale in materia societaria ha avuto emersione in un recente caso deciso da Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2012, n. 11642, inedita (ma in *Leggi d'Italia professionale*). In quell'occasione la Corte si è pronunciata nel senso che “La responsabilità d'una società di consulenza, per erronea fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni in occasione di un aumento del capitale sociale, da liberare mediante conferimento in natura di azioni di altra società da acquisire, ha natura contrattuale nei confronti di chi le ha conferito l'incarico, e natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, non essendo configurabile rispetto a questi ultimi una “responsabilità da contatto sociale” della prima”.